



CITTÀ DI MUGGIÒ

Provincia di Monza e della Brianza

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26/03/2018

Oggetto:	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.) ANNO 2018. CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IN VIGORE
-----------------	---

Immediatamente eseguibile: Si

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisei** del mese **Marzo** alle ore **21:00** nella sala di rappresentanza - Palazzo Isimbardi, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in seduta **pubblica**, di prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

Nominativo	Pres.	Ass.	Nominativo	Pres.	Ass.
FIORITO ARCANGELA MARIA	X		VINCENZI TERESINA MARIA	X	
FOSSATI CARLO	X		MERATI MORENO	X	
PIPINO MARIA GIOVANNA	X		ZANANTONI PIETRO	X	
DIEGOLI MARCO GIUSEPPE	X		BONFANTE NADIO	X	
LAURIA FRANCESCO	X		ADAMO ILARIA	X	
SINOPOLI CARMELO	X		CAROZZI ROBERTO	X	
CALABRETTA ANGELICA ROSA		X	PERAZZI LORENA		X
PATELLI ARIANNA	X		BELLOMO MASSIMO	X	
BRUNO RAFFAELE	X				

Presenti: 15 Assenti: 2

Assume la presidenza **il Presidente del Consiglio** dott. Carlo Fossati.

Partecipa **il Segretario Generale** dott. Franco Andrea Barbera.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.) ANNO 2018. CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IN VIGORE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- gli artt. 42, comma 2, lettere a) ed f), e 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- la L. 23.12.2000, n. 388, che all'art. 53, comma 16, nel testo novellato dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 488, testualmente recita: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 1 della L. 27.12.2006, n. 296, che al comma 169, testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il D.M. 09.02.2018, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31.03.2018;

Visto e richiamato l'art. 13 - ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22.12.2011, n. 214, e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 1 della L. 27.12.2013 (*Legge di stabilità 2014*), n. 147, che:

- al comma 639 istituisce, a decorrere dal 01.01.2014, l'imposta unica comunale (I.U.C.), composta dall'imposta municipale propria (I.MU.), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) e nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- al comma 703 testualmente recita: *“l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;
- al comma da 707 prevede, tra l'altro, che l'I.MU. non si applichi:
 - al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze alla stessa ascrivibili (*limitatamente a un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7*), fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (*abitazioni di tipo signorile*), A/8 (*abitazioni in ville*) e A/9 (*castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici*);
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22.04.2008;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - ad un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia;
- al comma 708 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'I.MU. sui fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola;

- al comma 677 prevede che il Comune possa determinare le aliquote delle componenti I.U.C. *“rispettando, in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della T.A.S.I. e dell'I.MU. per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.MU. al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote”*;

Verificato che l'art. 1 della L. 28.12.2015, n. 208 (*Legge di stabilità 2016*) ha apportato ulteriori modificazioni in materia di I.MU.:

- con il comma 10, lettera b), inserendo in testa al comma 3 dell'art. 13 del citato D.L. 201/2011 il comma 0a), che testualmente recita: *“La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”*;

- con il comma 13, lettera a), estendendo l'esenzione dall'imposta municipale propria ai terreni agricoli *“posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione”*;

- con il comma 15, prevedendo che l'imposta municipale propria non si applichi *“alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica”*;

- con il comma 53, aggiungendo dopo il comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 il comma 6-bis, che testualmente recita: *“Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento”*;

Visto e richiamato il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 02.04.2012 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 51 del 29.10.2012, n. 17 del 01.07.2013, n. 44 del 30.09.2014 e n. 14 del 19.04.2016, tutte esecutive ai sensi di legge, che all'art. 8, comma 6, testualmente recita: *“6. ...per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (A.L.E.R.), è dovuta la sola quota di imposta originariamente spettante al Comune. La quota di imposta originariamente spettante al Comune è determinata applicando alla base imponibile del fabbricato l'aliquota ordinaria deliberata annualmente dal Consiglio Comunale, diminuita della quota dello 0,38 per cento della base imponibile originariamente spettante allo Stato”*;

Vista e richiamata la deliberazione consiliare n. 18 del 21.03.2017, all'oggetto: *“Imposta municipale propria (I.MU.). Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2017”*;

Considerato che l'importo dei contributi e trasferimenti erariali si è progressivamente ridotto, e che per esigenze di bilancio, e in particolare per il mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi esistenti, si rende necessaria la conferma delle aliquote dell'imposta municipale propria (I.MU.) già in vigore dall'anno 2014;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VOTAZIONE per alzata di mano:

Presenti n. 15

Assenti n. 2 (Calabretta – Gruppo Consiliare PD; Perazzi – Gruppo Consiliare Solo per Muggiò)

Previo scomputo degli astenuti n. 3 (Zanantoni, Bonfante, Carozzi – Gruppo Consiliare FI)

Votanti n. 12

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. 1 (Bellomo – Gruppo Consiliare M5S)

DELIBERA

1. Di confermare anche per l'anno 2018, per le ragioni meglio evidenziate in preambolo, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (I.MU.) vigenti dall'anno 2014, nei modi e nei termini di cui all'accluso allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di confermare anche per l'anno 2018 i valori limite all'attività di accertamento della base imponibile delle aree fabbricabili individuati con deliberazione consiliare n. 10 del 27.04.2010;
3. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino di curare la pubblicazione del testo della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali;

INDI

VOTAZIONE per alzata di mano:

Presenti n. 15

Assenti n. 2 (Calabretta – Gruppo Consiliare PD; Perazzi – Gruppo Consiliare Solo per Muggiò)

Previo scomputo degli astenuti n. 3 (Zanantoni, Bonfante, Carozzi – Gruppo Consiliare FI)

Votanti n. 12

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. 1 (Bellomo – Gruppo Consiliare M5S)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La discussione è riportata integralmente nel Verbale n. 2 del 26.03.2018.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. Carlo Fossati
(sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Franco Andrea Barbera
(sottoscritto digitalmente)

Imposta municipale propria (I.MU.) anno 2018. Conferma delle aliquote e delle detrazioni in vigore.

CITTÀ DI MUGGIÒ
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.) ANNO 2018

ALIQUOTE	
4,00 per mille	Per l'unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1 (<i>abitazioni di tipo signorile</i>), A/8 (<i>abitazioni in ville</i>) e A/9 (<i>castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici</i>) adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le pertinenze alla stessa ascrivibili, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 (<i>cantine e soffitte</i>), C/6 (<i>box e posti auto</i>) e C/7 (<i>tettoie chiuse e aperte</i>).
3,80 per mille	Per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (A.L.E.R.).
7,60 per mille	Aliquota ordinaria, per tutti gli altri immobili.

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE	
€ 200,00	Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1 (<i>abitazioni di tipo signorile</i>), A/8 (<i>abitazioni in ville</i>) e A/9 (<i>castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici</i>) adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le pertinenze alla stessa ascrivibili si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno nel corso del quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (A.L.E.R.).